



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.18 del 29 aprile 2020

OGGETTO. Modalità di svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria in videoconferenza.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 16,25 eseguenti, nella sede del Comune di Bagheria, sita in Corso Umberto I, n. 165, si riunisce in videoconferenza la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei Signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente	X	
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla seduta la dr.ssa Daniela Maria Amato, Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

P r e m e s s o:

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n. 2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediato il 1° dicembre 2014 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e pubblicazione sul sito INTERNET;

- che questo O.S.L., ai sensi dell'art. 252, comma 4, del T.U.E.L., ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2012;

Premesso altresì:

- che l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 in atto nel Paese ha reso necessaria, al fine di tutelare l'incolumità e la salute pubblica, l'adozione di misure di contenimento della diffusione del contagio su tutto il territorio nazionale;
- che, alla luce delle misure adottate dalle Autorità di Governo e sanitarie, si è posta l'esigenza di stabilire, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni da esse emanate, specifiche modalità organizzative dei lavori della Commissione straordinaria di liquidazione;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove, al punto uno, si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».

Richiamate le disposizioni emanate in ragione delle contingenti emergenze sanitarie (vedasi, tra gli altri, le disposizioni ex D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- l'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che «le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente» e, al punto 10), che «per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile»;

Visto l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (GURI n. 70 del 17.03.2020);

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ove si precisa:

- che, tenuto conto del recente quadro normativo adottato nella presente fase emergenziale, ed in particolare dell'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020, anche per i segretari comunali e provinciali – fatte salve le attività per le quali, secondo le valutazioni degli enti locali ove prestano servizio, è necessaria la loro presenza in servizio - la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici;
- che il paradigma legislativo citato impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni dei Segretari comunali, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni degli organi di governo degli ente (giunta e consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell'ambito dei casi previsti ex-legge;
- che l'articolo 73 del citato decreto legge n. 18/2020 – con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza – consente, anche ai comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati.

Ritenuto necessario assicurare che:

- le sedute della Commissione straordinaria di liquidazione devono assicurare collegamenti audio-video idonei a garantire la possibilità di accelerare l'identità dei partecipanti e la regolarità dello svolgimento delle sedute;
- le sedute della Commissione straordinaria di liquidazione devono garantire un'adeguata pubblicità, rispettando i principi di carattere generale;
- tutti i componenti devono essere messi nelle condizioni di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, attraverso adeguamenti tecnologici che rendano agevole lo svolgimento delle sedute;
 - i componenti dovranno firmare digitalmente i documenti;
 - il Segretario generale, anche non presente nella sede istituzionale, deve verificare quanto accade e quanto viene deliberato nel corso della seduta;
 - le proposte deliberative devono essere previamente inviate in via telematica in formato non editabile;
 - l'obbligo della videoconferenza diversamente dalla semplice "call" , al fine di consentire l'effettivo riconoscimento dei presenti;

Richiamato il Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 del 2005 ("Codice dell'amministrazione digitale") ed in particolare:

- l'art. 7, comma 1, laddove si legge che "Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.";
- l'art. 12, comma 1, ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel

Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)", e comma 3-bis che dispone: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.";

- l'art. 41, comma 1, che recita: "Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.";

- l'art. 45, comma 1, secondo cui "I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale";

Preso atto che si ritiene necessario prevedere, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, che la Commissione straordinaria di liquidazione si riunisca in modalità di audio-videoconferenza;

Visti:

- ;
- il DPCM 1/3/2020;
- il DPCM 4/3/2020;
- il DPCM 8/3/2020;
- il DPCM 9/3/2020;
- il DPCM 11/3/2020;
- il D. L. n. 18 del 17/03/2020;
- il D.lgs 267/2000;

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente:

- 1) **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di approvare** le linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria con modalità telematica, allegate al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

- 3) **Di dare mandato** al Servizio CED del Comune di Bagheria – Attività informatica della Direzione IV di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;
- 4) **Di dare atto** che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1993 n.378, verrà pubblicata ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

La seduta è chiusa alle ore 16,45

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione
Dr. Giuseppe Catalano**

**Il Segretario Generale
Dr.ssa Daniela Maria Amato**